



**Comune di
Foiano della Chiana**

**AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 452 DEL 10/04/2026**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 8 GENNAIO 2026, N. 1 - RIFORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA GENERALE DEL BANDO DI CONCORSO E.R.P. ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TENUTO PRESENTE

CHE con decreto sindacale n. 12 del 29/12/2026 alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, relativamente alla posizione organizzativa denominata "**AREA TECNICA**" comprendente il servizio E.R.P., a decorrere dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026;

CHE tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA pertanto la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi:

- Dell'art. 107 comma 2 del D. Lgv. N. 267/2000
- Degli art. 5 e 8 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Foiano della Chiana" approvato con delibera di G. M. n. 70 del 6/6/2000, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;
- Degli art. 35 e 36 dello Statuto del Comune;

VISTA la Legge R.T. n.2/2019 ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 30/12/2020 "*Approvazione Regolamento sulla modalità di accesso, di assegnazione, di utilizzo successivo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)*";

CONSIDERATO che l'art. 7 comma 2 della citata legge regionale prevede che "*I Comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all'emanazione, almeno ogni quattro anni, di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione aggiornata, relativa all'ultimo anno utile, della situazione economica dei richiedenti. Il bando deve in ogni caso interessare un territorio con popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti.*";

DATO ATTO che con Delibera di Giunta del comune di Foiano della Chiana n. 111 del 15/11/2022 e del comune di Marciano della Chiana n. 105 del 18/11/2022 sono stati approvati lo schema di Bando Unico di concorso pubblico Generale e il relativo schema di Domanda di partecipazione, il tutto ai sensi della L.R. n.2 del 09/01/2019 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*"

RICHIAMATA la determinazione n. 519 del 23.05.2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2022";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n. 1 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera c-1 dell'allegato B, alla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2, recante *“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”*, come modificata dall'articolo 2 della L.R. 21 settembre 2021, n. 35, recante: *“Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019”* e riguardante i punteggi da attribuire per le condizioni di storicità di presenza relative alla *“residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando”*;

VISTO l'articolo 136, comma 1, della Costituzione il quale stabilisce che *“la norma (dichiarata incostituzionale) cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*;

PRESO ATTO che la sentenza della Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n. 1, è stata pubblicata sulla G.U. 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale in data 14 gennaio 2026, con efficacia a partire dal giorno successivo (15 gennaio 2026);

CONSIDERATO CHE la predetta pronuncia determina la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e produce effetti retroattivi *erga omnes* con il solo limite dei rapporti esauriti o dei diritti acquisiti (in proposito si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 8188 del 6 settembre 2023: *“l'efficacia ex tunc delle sentenze con cui la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, che è scolpita nel nostro ordinamento a garanzia della rigidità della Costituzione (la si ricava dal combinato disposto degli articoli 136 Cost. e 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e cui non può non conseguire la caducazione per illegittimità derivata del provvedimento amministrativo che si sia basato su una norma incostituzionale (con il solo limite, come è noto, dei cc.dd. “rapporti esauriti”)*);

CONSIDERATO CHE la sentenza Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n. 1, incide direttamente sui criteri di attribuzione del punteggio fondati sulla *“storicità della presenza territoriale”*, rendendo necessaria la valutazione da parte delle Amministrazioni comunali di un procedimento di rimozione delle clausole dichiarate anticostituzionali;

VISTA la nota della Regione Toscana n. AOOGR/2026/N. 0022187 (acquisita al protocollo del Comune di Foiano della Chiana con Prot. 690 del 14/01/2026) con oggetto *“L.R. 2/2029 e s.m., allegato B, lett. c-1. Sentenza Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n. 1. Comunicazione e prime indicazioni operative”*, con la quale, oltre a comunicare l'esito della sentenza sopra richiamata, si informano le Amministrazioni comunali che saranno comunque da ritenere validi gli eventuali atti di assegnazione approvati entro la data di pubblicazione della citata sentenza in Gazzetta Ufficiale (1° Serie Speciale - Corte Costituzionale);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/2026 (acquisita al protocollo del Comune di Foiano della Chiana con Prot. 3969 del 02.032026) con oggetto *“Indirizzi interpretativi in*

materia di criteri di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026", che evidenzia quanto segue:

- in applicazione dei principi di legalità sostanziale, buona amministrazione, proporzionalità e affidamento gli effetti della sentenza devono essere graduati in funzione dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo, distinguendo tra situazioni ormai consolidate e situazioni ancora emendabili:

- A. graduatoria approvata e assegnazioni integralmente formalizzate;
- B. graduatoria approvata e assegnazioni parzialmente formalizzate;
- C. graduatoria non ancora definitiva/impugnabile di fronte al Giudice amministrativo;

DATO ATTO che lo stato del procedimento relativo alla graduatoria definitiva generale E.R.P. - anno 2022 del Comune di Foiano della Chiana, attualmente vigente, rientra nella casistica B "*Graduatoria approvata e assegnazioni parzialmente formalizzate*" che prevede:

- una graduatoria definitiva in corso di validità;
- alcune assegnazioni già disposte e formalizzate (provvedimento di assegnazione adottato);
- posizioni residue in attesa di assegnazione;

CONSIDERATO che, secondo l'indirizzo della Regione Toscana, per la suddetta casistica è opportuno che l'Amministrazione Comunale valuti la necessità di riformulare la graduatoria al fine di scongiurare azioni antidiscriminatorie che potrebbero venire intraprese ai sensi art. 28 d.lgs. 150/2011, combinato disposto con art. 44 D.Lgs. 286/1998 (azione civile contro la discriminazione) ed art. 4 D.Lgs. 215/2003 (Tutela giurisdizionale dei diritti);

CONSIDERATO, inoltre, che la graduatoria definitiva generale E.R.P. – anno 2022, attualmente in essere, è destinata a rimanere efficace ancora per un lungo periodo, vale a dire fino all'approvazione di una nuova graduatoria, la cui pubblicazione è stimata intorno alla metà del 2027 (essendo il precedente bando pubblicato in data 21.11.2022 con graduatoria definitiva approvata in data 23.05.2023);

CONSIDERATO che con la dichiarazione di incostituzionalità della lettera c-1 dell'allegato B, alla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2, recante "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*", le graduatorie approvate precedentemente sono divenute - a far data dal 15 gennaio 2026 – affette da invalidità sopravvenuta per le posizioni ancora non assegnate mentre i procedimenti esauriti sotto l'imperio della legge nella previgente versione conservano la loro validità per il principio del *tempus regit actum*;

DATO ATTO che:

- la graduatoria definitiva generale E.R.P. - anno 2022 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 519 del 23.05.2023;
- a stretta interpretazione letterale dell'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990 il termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela è di sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di concessione di vantaggi economici;

TENUTO CONTO che l'invalidità sopravvenuta di che trattasi deriva dalla pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026, per cui si ritiene che il termine per l'esercizio del potere di autotutela non può che decorrere da questo evento, considerato che fino al giorno 14 gennaio 2026 era ancora in vigore l'originario testo dell'allegato B della L.R. 2/2019 e la graduatoria definitiva E.R.P. - anno 2022, precedentemente approvata, era un atto pienamente valido e privo di vizio alcuno;

RITENUTO CHE:

- 1 - L'Amministrazione sia vincolata per il futuro alla disapplicazione della norma incostituzionale e che, pertanto, non si possa dar luogo ad assegnazione di alloggi E.R.P. che trovano il loro fondamento nell'attribuzione di punteggi dichiarati illegittimi ed incostituzionali;
- 2 - che la sentenza non travolga, nei suoi effetti, i diritti soggettivi riconosciuti a coloro che hanno già ottenuto, attraverso lo scorrimento della vigente graduatoria generale E.R.P. – anno 2022, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, prima della pubblicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 1/2026;

VALUTATO che risponde all'*interesse generale* la necessità di evitare che, una volta che una norma di legge sia stata cancellata con effetto retroattivo dall'ordinamento, perché incostituzionale, chi abbia ottenuto vantaggi (...) - leggasi nel caso *de quo* maggiori punteggi - sulla base di quella norma, continui a goderne *sine die* (Sent. Consiglio di Stato n. 8188/2023);

RITENUTE sussistenti e preminenti le ragioni di interesse pubblico a procedere con la presente autotutela anche sulla scorta dei principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale *de qua*, nella quale viene affermato che l'attribuzione *ex lege* della prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per varie ragioni. In primo luogo, sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale: «[l]'effetto dell'adozione di un criterio irragionevole rispetto alla ratio della prestazione sociale si traduce, dunque, nella violazione del principio di eguaglianza fra chi può o meno vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno. E questo chiaramente può riguardare tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri» (così sentenza n. 67 del 2024); in secondo luogo, perché viola il principio d'eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone in condizioni di fragilità (sentenza n. 147 del 2024, ripresa dalla sentenza n. 1 del 2025), infine, in quanto si pone in contrasto con il principio d'eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (sentenze n. 1 del 2025, n. 147 del 2024 e n. 67 del 2024);

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra premesso, procedere, nel rispetto della sentenza Corte Costituzionale 8 gennaio 2026 n. 1, secondo l'indirizzo interpretativo fornito dalla delibera di G.R. n.

163 del 26/02/2026, alla disapplicazione del punteggio dichiarato incostituzionale, al fine di assicurare il corretto bilanciamento tra le posizioni coinvolte e, pertanto, alla riformulazione ed attualizzazione della graduatoria definitiva generale E.R.P. – anno 2022, attualmente vigente, per la sola parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione, nei termini che seguono:

- a) esclusione delle posizioni già raggiunte e definite con assegnazione ordinaria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi art. 12 L.R. 2/2019;
- b) eliminazione del punteggio di cui alla lettera c-1 dell'allegato B della L.R. 2/2019 per la parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente provvedimento, in condizione di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di incompatibilità e di prevenzione della corruzione;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Foiano della Chiana;
- che i soggetti che hanno partecipato al procedimento non hanno segnalato o dichiarato alcuna causa di astensione prevista dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Foiano della Chiana;

DATO ATTO CHE, per la tutela della *privacy*, la graduatoria sarà costituita dall'indicazione del numero di protocollo della domanda e dal punteggio conseguito;

DETERMINA

per quanto espressamente riportato in premessa che qui si intende integralmente e sostanzialmente richiamato e trascritto, di:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'intervenuta incostituzionalità della lettera c-1 dell'allegato B, alla L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 8 gennaio 2026, n.1;
2. **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/2026 (acquisita al protocollo del Comune di Foiano della Chiana con Prot. 3969 del 02.032026) con oggetto "*Indirizzi interpretativi in materia di criteri di formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026*";
3. **DI DARE ATTO**, per quanto sopra motivato, della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e dell'opportunità di procedere in autotutela, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale, rielaborando la graduatoria esistente sottraendo, laddove assegnati, i punteggi di cui alla lettera c-1 dell'Allegato B, alla Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019 e sue modificazioni;
4. **DI DISAPPLICARE** per il futuro la graduatoria definitiva generale E.R.P. - anno 2022 approvata con determinazione dirigenziale n. 519 del 23.05.2023;
5. **DI APPROVARE**, per le future assegnazioni che verranno disposte ai sensi dell'art. 12 L.R. 2/2019, la nuova **Graduatoria definitiva Bando ERP 2022 – adeguamento 2026 Corte Costituzionale**, che si

allega alla presente determinazione parte integrante (**All. 1**), derivante dalla rielaborazione di quella approvata con determinazione dirigenziale n. 519 del 23.05.2023;

6. **DI PUBBLICARE la Graduatoria definitiva Bando ERP 2022– adeguamento 2026 Corte Costituzionale** in forma anonima, con identificazione attraverso il numero di protocollo della domanda, con l'indicazione della posizione e dei punteggi specifici attribuiti;
7. **DI DARE ATTO** che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del bando e ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90, non verranno inoltrate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria in oggetto che sarà consultabile sul sito internet Istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio.

INFORMA

che contro questo provvedimento è possibile ricorrere al TAR nel termine di 60 gg o esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

**IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLUCCI MONICA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Foiano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005